

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione all'uso gratuito diretto del Portale delle Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale per i comuni del territorio metropolitano aderenti alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e modifica del relativo Regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 29.12.2016.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 98 del 15.10.2019 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan: Autorizzazione all'uso gratuito diretto del Portale delle Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale per i comuni del territorio metropolitano aderenti alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e modifica del relativo Regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 29.12.2016;

con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 29.12.2016 è stato definitivamente approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo;

Rilevato che:

ai sensi dell'art. 40 del d.lgs 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici sono eseguiti dalle stazioni appaltanti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

pertanto, al fine di ottemperare a tale previsione normativa, si è ritenuto di procedere con una richiesta di uso gratuito di un apposito applicativo ad altra pubblica amministrazione, che avesse già sviluppato una piattaforma specifica;

la Città metropolitana di Napoli, avendo creato per soddisfare le specifiche esigenze funzionali, un proprio sistema di e-procurement denominato "Portale Gare Telematiche" acquisendone la titolarità esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico, è stata all'uopo interpellata ed ha concesso, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo protocollo d'intesa, approvato con decreto n. 158 del 07/12/2018, il Programma in formato sorgente, completo della documentazione tecnica disponibile, consentendo altresì di svolgere le procedure elettroniche di gare d'appalto sul "Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Napoli";

nel frattempo la Città metropolitana di Roma Capitale, sottoscritto il relativo Protocollo, ha provveduto ad implementare quanto necessario alla installazione e gestione autonoma di tale applicativo, provvedendo pertanto a renderlo residente su proprio server e a curarne la manutenzione evolutiva, anche con riguardo alle novità introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» (il cosiddetto: “decreto sbloccacantieri”);

il “Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale” è stato quindi reso disponibile e accessibile sul sito istituzionale dalla fine del giugno scorso e dall’inizio di luglio vi vengono celebrate le gare proprie dell’Ente, nonché quelle svolte in funzione di Stazione Unica Appaltante per conto dei comuni convenzionati;

Considerato che:

il citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 ha, tra l’altro, disposto la sospensione temporanea, fino al 31.12.2020 dell’obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere alle Centrali Uniche di Committenza;

i comuni convenzionati con la S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale continuano comunque a richiedere che la S.U.A. medesima svolga per loro conto le attività di gara, ma manifestano altresì interesse per la possibilità di ricorrere alla Piattaforma del “Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale”, data la sua specifica profilazione alle esigenze proprie delle tipologie di gare svolte, nell’ottica di poter svolgere autonomamente almeno quelle di minore complessità;

Ritenuto che:

nei limiti di quanto consistente nell’uso non esclusivo, senza attività di assistenza, manutenzione e personalizzazione individuale, ma di sola abilitazione all’uso medesimo da parte dell’amministratore di sistema, appare utile e opportuno concedere ai comuni convenzionati con la S.U.A. della Città metropolitana di Roma Capitale la possibilità dell’utilizzazione del programma applicativo “Portale Gare Telematiche” per la gestione autonoma di proprie procedure di gara a titolo gratuito, senza costi diretti o indiretti per la Città Metropolitana di Roma Capitale;

tale disponibilità d’uso rientra nella previsione sia del comma 44, lettera f) dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, dettando disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che tra le funzioni delle città metropolitane rientri quella di “promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano”, sia del comma 85, lettera f) del medesimo articolo, che attribuisce le funzioni di “assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;

difatti la disponibilità d’uso della piattaforma consentirebbe ai comuni convenzionati con la S.U.A. di fruire gratuitamente di una piattaforma che la Città Metropolitana deve mantenere costantemente efficiente e aggiornata all’evoluzione tecnologica e normativa, senza necessariamente dover ricorrere alla S.U.A. per il concreto svolgimento delle procedure di gara;

possa pertanto autorizzarsi il Dirigente della S.U.A. a rendere disponibile a titolo gratuito, non esclusivo e senza costi diretti o indiretti per la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’uso del “Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale” ai comuni già convenzionati con la Stazione Unica Appaltante che ne facciano formale richiesta;

Rilevato altresì che:

proprio in relazione alla gestione telematica integrale delle gare appare opportuno, ai fini di consentire un’adeguata funzionalità in termini di tempestività, continuità e speditezza, modificare la

previsione del Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e del Soggetto Aggregatore (S.A.) laddove all'art. 5, comma 2, prevede che:

“Il seggio di gara è così composto:

- dal Presidente, Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA/SA – Componenti;
- da n. 1 dipendente in servizio presso la SUA/SA – Verbalizzante;

Considerato che:

difatti tale composizione, definita sulle esigenze proprie dello svolgimento delle gare nella tradizionale modalità cartacea, non appare più rispondente alle esigenze dello svolgimento attuale delle procedure di gara in modalità elettronica, in quanto lo scrutinio della documentazione amministrativa ai fini della verifica della sua regolarità e quello delle offerte economiche non richiedono normalmente lo svolgimento di attività collegiali di natura decisionale, che, ove occorrenti, possono comunque essere incardinate senza meno in un organo in forma monocratica, quanto piuttosto richiedono attività di assistenza alla gestione tecnica della gara medesima;

Pertanto, appare opportuno modificare il succitato comma come di seguito:

“Il seggio di gara è composto dal Presidente, Dirigente della SUA/SA della Città Metropolitana di Roma Capitale o altro Dirigente all'uopo designato con atto del Dirigente della SUA/SA, con l'assistenza di uno o più dipendenti in servizio presso la SUA/SA, di cui uno in funzione di Verbalizzante”;

altresì il successivo comma 3, il quale prevede che “La nomina del seggio di gara verrà effettuata dal Dirigente della SUA/SA o competente in merito al procedimento di gara specifico” può essere pertanto abrogato;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” dell'Ufficio Centrale “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” Dott. Valerio De Nardo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'Ufficio Centrale “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa,

1. di autorizzare il Dirigente della S.U.A. a rendere disponibile a titolo gratuito, non esclusivo e senza costi diretti o indiretti per la Città Metropolitana di Roma Capitale, l'uso del "Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale" ai comuni già convenzionati con la Stazione Unica Appaltante che ne facciano formale richiesta;
2. di modificare il Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e del Soggetto Aggregatore (S.A.) approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 64 del 29.12.2016, nel senso che:
 - il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Il seggio di gara è composto dal Presidente, Dirigente della SUA/SA della Città Metropolitana di Roma Capitale o altro Dirigente all'uopo designato con atto del Dirigente della SUA/SA, con l'assistenza di uno o più dipendenti in servizio presso la SUA/SA, di cui uno in funzione di Verbalizzante";
 - il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato.